**In base all’art. 9 dello Statuto dell’Associazione**

L’assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’associazione. Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe, munite della fotocopia del documento di identità del delegante. Ogni associato ha diritto ad un voto. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del presidente almeno una volta all’anno e ogniqualvolta lo stesso presidente o il consiglio direttivo o un terzo dei soci lo richieda.

L’Assemblea ordinaria:

1. Elegge e nomina o revoca i componenti degli organi sociali;
2. Elegge e nomina o revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
3. Approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
4. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Delibera sull’esclusione degli associati;
6. Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea Straordinaria:

1. Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
2. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
3. Delibera sugli altri oggetti di carattere straordinario e di interesse generale all’ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal presidente o in sua assenza dal vicepresidente e, in assenza di entrambi da altro membro del consiglio direttivo elettro fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante affissione di avviso nella bacheca della sede sociale e o contestuale avviso, per lettera o telematico, da recapitarsi ai soci, il tutto almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

* Sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
* Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
* Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei due terzi degli associati per le competenze sub b), e di almeno la metà più uno degli associati per le altre.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’assemblea.